



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 dicembre 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0136 (COD)**

**11779/15
ADD 1 REV 1**

**AGRI 460
VETER 68
AGRILEG 165
ANIMAUX 40
SAN 268
CODEC 1161**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")
– Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. Il 6 maggio 2013 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, basata sull'articolo 43, paragrafo 2, sull'articolo 114, paragrafo 3, e sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera b, del TFUE.
2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 15 aprile 2014. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 10 dicembre 2013. Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.
3. Il Gruppo degli esperti veterinari (Salute degli animali), il Gruppo dei Capi dei servizi veterinari e il Gruppo dei Consiglieri/Addetti (Agricoltura) hanno esaminato la proposta in trentasei occasioni durante varie presidenze.
4. Il 17 dicembre 2014 il Coreper (parte prima) ha approvato un mandato iniziale di negoziato che è stato successivamente rivisto in data 24 aprile 2015. Durante la presidenza lettone si sono tenuti cinque triloghi con il Parlamento europeo. Il 1° giugno 2015, durante il quinto trilogio, i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio su un testo di compromesso con l'obiettivo di giungere a un accordo rapido in seconda lettura. Il 17 giugno 2015 la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha confermato l'accordo su tale testo di compromesso e il suo presidente ha inviato al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti una lettera in cui dichiarava che, qualora il Consiglio avesse adottato la propria posizione in prima lettura in conformità al compromesso di cui sopra, avrebbe raccomandato alla plenaria di approvare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento¹.
5. Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo di compromesso.

¹ Previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti.

II. OBIETTIVO

L'obiettivo generale del regolamento è garantire livelli elevati di sanità animale e pubblica nell'Unione. Esso mira a onorare gli impegni e realizzare le idee previsti nella comunicazione della Commissione sulla strategia per la salute degli animali², compreso il principio "One health", e consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile in questo campo.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1. Aspetti generali

Il testo di compromesso su cui è stato raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio riflette pienamente il compromesso raggiunto tra i colegislatori. Mantiene gli obiettivi della proposta della Commissione e al contempo tiene conto degli emendamenti più importanti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura.

2. Principali questioni

a) Poteri delegati e competenze di esecuzione

L'atto proposto costituirà un regolamento quadro che conferirà alla Commissione il potere di definire una notevole quantità dei relativi dettagli tramite atti delegati e/o atti di esecuzione. Durante l'esame in sede di Consiglio, i conferimenti di potere alla Commissione proposti sono stati esaminati con attenzione particolare. Mentre il Consiglio non ha contestato né modificato il principio di un regolamento quadro, un elevato numero di articoli sono stati riformulati per circoscrivere meglio il conferimento di potere alla Commissione. In una serie di casi sono stati introdotti elementi essenziali nell'atto di base.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): "Prevenire è meglio che curare", 13292/07 - COM(2007) 539 final.

Il Consiglio ha inoltre individuato una serie di atti delegati e atti di esecuzione chiave senza i quali il regolamento non potrebbe essere applicato correttamente. Al fine di consentire agli Stati membri e agli operatori di adeguarsi alle nuove norme nel modo dovuto, ha chiesto che la Commissione adotti tali atti almeno 24 mesi prima della data di applicazione del regolamento.

b) Elenco delle malattie elencate

In base alla proposta della Commissione, l'elenco delle malattie a cui si applicano le norme specifiche di prevenzione e lotta alle malattie previste dal regolamento ("malattie elencate") sarebbe adottato tramite un atto di esecuzione.

In seguito a una discussione dettagliata e alla pressante richiesta del Parlamento europeo, il Consiglio ha convenuto che l'elenco sia adottato come allegato del regolamento, ad eccezione di cinque malattie per le quali si è ritenuto che soddisfacessero i criteri di inserimento in elenco in modo talmente incontestabile da essere già citate nel pertinente articolo del regolamento.

Il Consiglio ha inoltre rafforzato i criteri previsti nell'atto di base per il riesame dell'elenco delle malattie elencate nell'allegato e ha convenuto che la Commissione vi apporti le necessarie modifiche in conformità con tali criteri (tramite atti delegati) al più tardi 24 mesi prima della data di applicazione del regolamento.

L'elenco iniziale nell'allegato comprende le malattie per le quali il regolamento (UE) n. 652/2014 prevede un cofinanziamento dell'UE per i relativi programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza oppure per misure di emergenza, a eccezione delle cinque malattie citate nell'articolo di cui sopra.

c) Criteri per la classificazione delle malattie elencate

Il Consiglio ha concordato con la Commissione che la classificazione delle malattie elencate, ossia l'applicazione a ciascuna di tali malattie delle norme di prevenzione e lotta alle malattie, può essere effettuata dalla Commissione tramite atti di esecuzione. Al fine di rendere più prevedibile e trasparente il processo di classificazione, il Consiglio ha aggiunto maggiori dettagli ai criteri proposti, ha introdotto nuovi criteri e li ha resi vincolanti. Ha altresì concordato che i criteri di classificazione possono essere modificati solo tramite procedura legislativa ordinaria.

d) Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce una procedura semplificata per i movimenti degli animali da compagnia quando il carattere di tali movimenti è considerato non commerciale ai sensi di detto regolamento. La proposta della Commissione avrebbe abrogato tale regolamento integrandone le disposizioni nella normativa in materia di sanità animale tramite atti di esecuzione e atti delegati, sebbene il regolamento sia stato adottato solo di recente. Al fine di garantire la stabilità delle norme di tale regolamento, il Consiglio ha concordato che esso continui ad applicarsi per 10 anni, anche se dovrebbe essere abrogato dal regolamento in esame. Il Consiglio ha inoltre incluso la maggior parte dei suoi elementi nell'atto di base.

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura riflette pienamente l'accordo raggiunto dai due colegislatori, in quanto quest'ultimo è stato confermato dalla summenzionata lettera del presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) del 17 giugno 2015. È stato successivamente approvato dal Consiglio il 14 settembre 2015 mediante l'adozione dell'accordo politico.